



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLONIE ESTIVE MINORI – ANNO 2016

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	PAG.
Art. 1	Oggetto, finalità e obiettivi del servizio	Pag. 3
Art. 2	Destinatari	Pag. 3
Art. 3	Documenti da presentare	Pag. 3
Art. 4	Criteri di aggiudicazione	Pag. 3
Art. 5	Modalità di accesso servizi	Pag. 4
Art. 6	Requisiti Ditta	Pag. 4
Art. 7	Importo complessivo dell'appalto	Pag. 4
Art. 8	Doveri, obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell'Aggiudicatario	Pag. 5
Art. 9	Operatori richiesti	Pag. 6
Art. 10	Obblighi della ditta nei confronti dei propri dipendenti	Pag. 7
Art. 11	Obblighi della ditta nei confronti degli utenti inseriti nel servizio civile	Pag. 7
Art. 12	Obblighi, responsabilità ed oneri a carico del Comune	Pag. 7
Art. 13	Carattere del servizio	Pag. 7
Art. 14	Disposizioni in materia di sicurezza	Pag. 8
Art. 15	Responsabilità per danni e Polizza assicurativa	Pag. 8
Art. 16	Cauzione definitiva	Pag. 9
Art. 17	Verifica e controllo	Pag. 10
Art. 18	Inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto	Pag. 10
Art. 19	Risoluzione del contratto	Pag. 10
Art. 20	Subappalto	Pag. 11
Art. 21	Cessione del contratto e clausole accessorie	Pag. 11
Art. 22	Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto	Pag. 11
Art. 23	Contratto e spese contrattuali	Pag. 11
Art. 24	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 12
Art. 25	Vincolo Dell'offerta Tecnica Qualitativa	Pag. 12
Art. 26	Riservatezza	Pag. 12
Art. 27	Trattamento dei dati personali	Pag. 12
Art. 27	Norme finali	Pag. 12

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del servizio

Il servizio ha per oggetto la realizzazione del Soggiorno estivo balneare per circa 30 minori residenti nel Comune di Atzara, presso una struttura sita nel litorale sardo per massimo n. 10 giorni (nove notti), periodo dal 10 al 20 Agosto 2016. La finalità dell'intervento è di consentire ai minori di vivere un'esperienza ricreativa atta a favorire l'autonomia, la socializzazione, la costruzione dei concetti di condivisione e rispetto delle regole; il soggiorno si configura inoltre come un'occasione importante per mettersi alla prova, lontano dai genitori e sperimentare così la vita di comunità. L'amministrazione comunale può richiedere una relazione finale circa l'andamento del soggiorno.

Art. 2 – Destinatari

Destinatari saranno circa 30 minori del comune di Atzara dagli 8 ai 14 anni, se ci fossero posti disponibili anche per i minori non residenti ad Atzara, ma che dimostrino di avere rapporti familiari con Atzara (genitori nati ad Atzara, o nonni o zii...etc.).

Art. 3 – Documenti da presentare

I minori devono essere provvisti di certificato sanitario attestante l'idoneità sanitaria, le eventuali allergie e le terapie mediche in corso. Ogni minore deve avere fotocopia del modulo di assistenza sanitaria rilasciato dall'A.S.L. Le spese per i medicinali ed eventuali visite mediche sono carico dei minori.

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione

Il Servizio è aggiudicato tramite procedura aperta attraverso offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso offerto in percentuale sull'importo destinato, **lasciando intatti gli oneri per la sicurezza**, vedasi art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*), e avendo cura di retribuire il personale secondo quanto prescritto all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che così recita: *Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X*.

Art. 5 – Modalità di accesso servizi

L'accesso ai servizi, è di competenza esclusiva del Servizio Sociale Comunale.

Art. 6 – Requisiti Ditta

Sono ammesse a presentare offerte le ditte indicate ai sensi, art. 3, comma 1 lettera p) o art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritte presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (per le imprese estere, iscrizione nel registro professionale o commerciale corrispondente nello Stato ove è situata la sede legale) per attività attinente l'oggetto della gara in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinenti l'oggetto della gara;
2. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (per la Sardegna art. 2 della Legge Regionale 22.04.1997, n. 16);
3. Inesistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
4. Possesso di struttura muraria fronte mare, munita di arenile basso e sabbioso;
5. L'accesso alla struttura deve essere riservato esclusivamente ai minori partecipanti ai soggiorni estivi e completamente recintato a garanzia dei medesimi;
6. Programmazione giornaliera delle attività di animazione e svago, adeguate alle diverse fasce di età, con previsione di eventuali escursioni/eventi;
7. Esperienza almeno quinquennale nel servizio oggetto d'appalto;

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

Il costo complessivo stimato dell'appalto per la gestione del servizio in oggetto tutto compreso ammonta a massimo € 61,90 IVA esclusa, giornaliera a minore. La ditta dovrà proporre nella propria offerta un preventivo per massimo 9 notti e per massimo 5 notti. € 200,00 di ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso.

Resta ben inteso:

1. il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica rata posticipata da liquidare entro giorni 30 dalla presentazione di regolare fattura da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione di relazione finale e del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comporteranno la sospensione dei pagamenti e la ditta non potrà vantare il pagamento del proprio credito in alcun modo;
2. le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara CIG ZEA1AA787F, rilasciato dall'AVCP, il numero della Determinazione di affidamento dell'appalto (che sarà comunicato successivamente) e il numero della Determinazione dell'impegno di spesa (n. 69 del 15.07.2016);
3. la ditta appaltatrice, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. in caso di inadempienza all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di pagamento delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, oppure ancora alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.

Art. 8 – Doveri, obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell'Aggiudicatario

La cooperativa aggiudicataria avrà l'obbligo di:

1. gestire il servizio in oggetto;
2. vitto sufficiente per n. 4 pasti: colazione, pranzo, merenda e cena;
3. attenzione e cura per particolari regimi dietetici;
4. assistenza sanitaria a copertura delle 24 ore giornaliere;
5. vigilanza ininterrotta, diurna e notturna, garantita da personale idoneo;
6. assistenza educativa e ricreativa (con laboratori ed escursioni);
7. polizza assicurativa – RC infortuni;
8. servizio di lavanderia ogni 3 giorni;
9. locali e arredi idonei, autorizzati ai sensi dell'ex L.R. n° 4/88, art. 41;
10. animazione, attività ricreative, sportive, culturali e socializzanti, materiali ed attrezzature ludico ricreative;
11. laboratori creativi, giochi di ruolo, feste tematiche, tiro con l'arco, mountain bike, tennis, ping pong, basket, pallavolo, calcio;
12. rapporto operatori 1/10 minori (1 ogni minore disabile);
13. escursioni a cavallo, parco avventura, orienteering, etc.;
14. laboratori creativi: acquilonismo, costruzione giocattoli e giochi, etc.;
15. socializzazione; attraverso giochi di ruolo, feste tematiche, etc.;
16. sport: tiro con l'arco, mountain bike, ping-pong, tennis, tiro con l'arco, etc.;
17. trasporto da Atzara alla località balneare A/R con accompagnatore;
18. assistente bagnante con brevetto MIP;
19. adottare apposito piano di sicurezza (sia per i rischi afferenti ai rischi di interferenza che quelli generali individuati dalla Ditta in applicazione delle norme in materia di sicurezza);
20. in generale, adottare tutte quelle misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi durante lo svolgimento delle attività programmate;
21. applicare nei confronti del proprio personale le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro e osservare tutte le norme in materia assicurativa e previdenziale;
22. provvedere all'acquisto di materiali necessari per l'espletamento delle attività;
23. in particolar modo deve:
 - ⊗ usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
 - ⊗ sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
 - ⊗ segnalare, immediatamente, all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
 - ⊗ assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente;

non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che l'impresa appaltatrice deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;

- ⊗ adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
- ⊗ collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali nella predisposizione di correttivi e migliorie che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi;
- ⊗ vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi.

Oltre alle norme del presente capitolato, la ditta appaltatrice deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il comune, con l'esclusione di ogni diritto derivante nei confronti del Comune medesimo ed ogni indennizzo.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali, e non, conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi ricadrà sulla Ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi. In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta Aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente.

Inoltre, sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al personale ed ai relativi oneri diretti e riflessi e le spese di ordinaria amministrazione. La ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza. La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Atzara. Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A tal riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Atzara da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi durante la gestione del servizio.

Art. 9 - Operatori Richiesti

La cooperativa dovrà garantire la regolare attuazione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo a disposizione almeno le seguenti figure professionali:

- direttore servizio
- coordinatore
- responsabile animazione
- educatori
- animatori
- bagnino

Gli operatori necessari all'espletamento di tale servizio devono rispettare il rapporto 1 per ogni 10 minori; il rapporto per bambini con disabilità deve essere invece 1/1. Deve essere garantita, durante il bagno, la presenza di un bagnino munito di brevetto.

La vigilanza sui minori deve essere garantita 24/24.

Art. 10 - Obblighi della Ditta nei Confronti dei propri Dipendenti

La ditta assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Qualsiasi inosservanza in detta materia da parte dell'impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa.

L'operatore dovrà in ogni momento su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato.

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

Art. 11 - Obblighi della ditta

Sono a carico della Cooperativa gli oneri concernenti:

- Spese per tutti gli interventi come indicati all'art. 8
- Spese per il personale
- Polizza assicurativa per danni da RC anche per gli operatori
- Oneri sicurezza: sia quelli riguardanti i rischi da interferenza sia quelli generali
- Eventuale relazione finale concernente servizio e risultati raggiunti

L'Aggiudicataria, inoltre, deve:

- disporre di una sede operativa e un recapito telefonico attivo, nelle ore e nei giorni di copertura del servizio;
 - usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
 - sollevare il Comune di Atzara da qualsiasi azione e responsabilità che possano essergli intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
 - segnalare, immediatamente, al responsabile dei Servizi Sociali del Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
 - assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata del servizio, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente. Non è ammessa alcuna giustificazione per la mancanza di personale in servizio, rimanendo stabilito che l'Aggiudicataria deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;
 - adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità dei minori;
 - vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e ritorno dei dati informativi;
 - garantire funzionalità, adattabilità e immediatezza d'interventi;
 - verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori;
 - obbligarsi a far partecipare gli operatori agli eventuali incontri richiesti dal Servizio Sociale comunale.
- Oltre alle norme del presente capitolato, la Cooperativa deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.
- Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile.

Art. 12 – Obblighi, responsabilità ed oneri a carico del Comune

L'Amministrazione Comunale si avvale dell'Aggiudicatario per la gestione del Servizio oggetto del presente appalto. Rimangono a carico del Comune di Atzara i seguenti adempimenti:

- a) tramite i propri funzionari, effettuerà, in qualsiasi momento e senza preavviso sopralluoghi per verifiche e controlli per verificare l'andamento del servizio. Il concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire le documentazioni che gli verrà richiesta. L'Ente è comunque esonerato da responsabilità di qualsivoglia natura per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al concessionario o al personale addetto nell'esecuzione del servizio in oggetto;
- b) accertamento di inadempienze contrattuali;
- c) verifica delle eventuali lamentele e degli esposti avanzati dagli utenti e/o dai loro familiari;
- d) cura dei rapporti con la ditta.

Inoltre:

- Titolarità dell'intervento
- Liquidazione delle spettanze.
- Acquisizione del DURC, prima della stipula della convenzione,
- Corresponsione della retta per l'intero turno di soggiorno, fatte salve gravi inadempienze del fornitore.

- Conferma del servizio con lettera di prenotazione (via *pec*) da far pervenire alla direzione del villaggio n° 3 giorni prima dell'inizio del soggiorno.
- Liquidazione entro n° 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura emessa dal fornitore del servizio, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile)

Art. 13 – Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto del presente servizio sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura della ditta affidataria - l'ente appaltante provvederà a far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e applicazione delle previste penalità.

Art. 14 - Disposizioni in materia di sicurezza

La ditta aggiudicataria è obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di appalto in quanto applicabili.

Art. 15 – Responsabilità per danni e Polizza Assicurativa

Il fornitore s'impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla presenza di minori e del personale addetto. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni od altro dovesse accadere che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e/o a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. Pertanto l'appaltatore è obbligato a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi, pertanto tale polizza dovrà esonerare il Comune da ogni responsabilità per morte, infortunio e danni che dalla gestione dei servizi dovessero derivare agli utenti e ai prestatori di lavoro comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali nessuna esclusa.

E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell'appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell'Aggiudicatario il rischio completo ed incondizionato dell'esercizio del servizio, qualunque ne sia l'entità e la causa, ogni responsabilità sia civile che penale dei danni che possono subire persone e cose, o a terzi derivanti dall'espletamento dei servizi affidati senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale, pertanto la responsabilità della corretta esecuzione dei servizi affidati grava sull'Aggiudicatario. In particolare il Gestore è tenuto a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, con una primaria compagnia di assicurazione, apponendo polizza contro i relativi rischi, omonimo l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice di ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Atzara.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui ai precedente commi, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.

L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

Art. 16 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione del servizio, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dal Comune causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio la ditta

aggiudicataria deve costituire una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto di appalto, ricalcolato in ragione dell'offerta economica presentata, secondo le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione, quale idonea garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere costituita con le modalità indicate all'art. 93 del citato decreto.

Tali documenti dovranno recare espressamente, ai sensi comma 4, art. 93 del citato decreto:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora il Comune, in corso di contratto, dovesse riscuotere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata a cura dell'appaltatore, che dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni, in caso di mancata reintegrazione nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale potrà reintegrarla d'ufficio, prelevando l'importo necessario dalla successiva rata mensile del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice e provvedendo al versamento presso la tesoreria comunale.

Il Comune potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno. E' facoltà del Comune adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato o, comunque, dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore. La ditta dovrà produrre una cauzione definitiva mediante:

- a. Assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Atzara;
- b. Fideiussione bancaria con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante;
- c. Polizza assicurativa con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante.

Gli interessi delle somme spetteranno comunque al Comune. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituito al termine dello stesso, semprechè non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penali o comunque cause impeditive alla restituzione, per lo svincolo della cauzione sarà necessario il visto della regolare esecuzione del servizio rilasciata dal responsabile del servizio sociale comunale.

Nei casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge o dal presente capitolato, per inadempienza da parte dell'impresa appaltatrice, l'Amministrazione Comunale incamererà la cauzione a titolo di penali, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni azione legale nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà il presente programma al concorrente che segue nella graduatoria. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 per il campo di riferimento del servizio, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% per le imprese certificate.

Art. 17 – Verifica e controllo

L'operatore Sociale del Comune di Atzara, il Responsabile del Servizio o l'Assessore competente per il completo ed efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, potranno in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla migliore utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. E' quindi incaricato di mantenere rapporti stabili con l'Aggiudicatario, per la necessaria attività di verifica gestionale nel rispetto di quanto prescritto nel presente capitolato.

Qualora il Servizio Sociale venga a conoscenza di inadempienze o di irregolarità, provvede a segnalare per iscritto all'Aggiudicatario e all'amministrazione comunale quanto riscontrato, affinché si attuino le apposite azioni correttive e nel caso in cui l'Aggiudicatario persista in tali inadempienze saranno applicate le penali previste. Nel caso in cui l'Aggiudicatario persista in tali inadempienze vengono applicate le penali previste al successivo art. 18.

Art. 18 - Inadempienze, penali e decadenza per risoluzione del contratto

Per violazione di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente capitolato e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere all'applicazione di sanzioni e penalità (ai sensi art. 145 e 298 del D.P.R. 207/2010). L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a firma del Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato, da trasmettersi inizialmente mezzo fax e successivamente mezzo raccomandata A/R o pec, alla Ditta che dovrà entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera A/R o pec, produrre le dovute controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni, non possano essere accolte, il Comune provvederà ad applicare le penalità previste, infatti per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore del contratto, le penali applicati saranno stabilite dal Responsabile del Procedimento:

1. le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nella fattispecie stabilite dalla Giunta su Relazione del Servizio Sociale, a qualunque obbligo derivanti dalla firma del contratto, fatte salve le cause di decadenza dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità in misura giornaliera pari a € 50,00 (ad es. nel caso in cui gli operatori non eseguano come richiesto il servizio di cui trattasi per conto e in nome della cooperativa);
2. le inadempienze ritenute mediamente gravi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nella fattispecie stabilite dalla Giunta su Relazione del Servizio Sociale, a qualunque obbligo derivanti dalla firma del contratto, fatte salve le cause di decadenza dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità in misura giornaliera pari a € 150,00 (ad es. nel caso in cui non rispettino il segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni affidate);
3. le inadempienze ritenute gravi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nella fattispecie stabilite dalla Giunta su Relazione del Servizio Sociale, a qualunque obbligo derivanti dalla firma del contratto, fatte salve le cause di decadenza dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità in misura giornaliera pari a € 200,00 (ad es. nel caso in cui gli operatori, che espletano il servizio non mantengano durante il lavoro un comportamento corretto e nel caso in cui lo stesso sia pregiudizievole per gli utenti e per l'Ente affidatario);
4. per un importo complessivamente non superiore al 10% per cento;

Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Laddove l'Amministrazione Comunale di Atzara dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente capitolato non siano eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, dopo aver contestato inizialmente mezzo pec, alla ditta appaltatrice l'inadempienza rilevata, potrà a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto che oltretutto sarà "di fatto e di diritto" ex art. 1456 c.c. risolto con dichiarazione di decadenza dalla gestione, fatto salvo il risarcimento dei danni ricevuti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante, al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato, nonché dai relativi allegati.

Nei casi sopra previsti l'Amministrazione appaltante per esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, deve contestare con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o pec, il verificarsi di una delle condizioni che risolvono il contratto per inadempimento e di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio l'Amministrazione appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data, non superiore a 60 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento di eventuali lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo il diritto di rivalersi dei danni conseguenti ad inadempienze e penalità applicate.

Il Comune, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa.

Art. 19 - Risoluzione del Contratto.

Salvi i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto può essere risolto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 1456, per grave inadempienza, ad uno o più obblighi contrattuali, e nello specifico senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta affidataria, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- reiterata o grave violazione degli obblighi previsti ed elencato all'articolo 6 del presente capitolato;

Riferimenti: Allegato al bando di gara prot. n. 69 del 15.07.2016

CODICE CIG: ZEA1AA787F

- interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 5 giorni;
- ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi individualizzati richiesti;
- gravi irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio;
- sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa

Si procederà inizialmente con un richiamo verbale, poi con un richiamo scritto e nei casi più gravi con la diffida fissando un termine entro il quale l'aggiudicatario deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 20 – Subappalto

Ai sensi art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto, si significa che ai sensi dell'art. 105 comma 2 e 5 il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 21 – Cessione del contratto e clausole accessorie

E' fatto divieto assoluto all'Aggiudicatario di cedere il contratto.

Art. 22 - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata nei casi previsti dalle norme vigenti in materia. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 23 – Contratto e spese contrattuali

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula, registrazione o all'esercizio del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del concessionario. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto. E' fatta salva qualsiasi esenzione e/o agevolazione fiscale o di altro genere disposta dalla legge.

Il concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante gli nei confronti del Comune. Il Comune resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. La stipula del contratto avverrà entro i termini di legge.

Se il concessionario non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge stabiliti dalla legge, o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Art. 24 – Tracciabilità flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In ottemperanza all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n°04 del 07/07/2011, in materia di "filiera delle imprese", l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto principale.

Per subcontratti si intendono tutti i contratti all'acquisto di beni o servizi funzionalmente collegati all'esecuzione del presente appalto, necessari per lo svolgimento delle attività ad esso inerenti.

In particolare, il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato per:

- incassare le somme dovute dalla stazione appaltante;
- pagare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nell'appalto pubblico.

Ai sensi dell'art.3 comma 2 della L. 136/2010 per il pagamento degli emolumenti in favore del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale, è consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Art. 25 - Vincolo dell'offerta Tecnica Qualitativa

In caso di aggiudicazione, la ditta avrà l'obbligo di osservare scrupolosamente non solo le regole ed obblighi di cui al presente capitolato, ma anche tutti gli impegni assunti con la presentazione del progetto. L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative, delle modalità esecutive e delle proposte migliorative del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare nei casi più gravi o di comprovata recidiva, la risoluzione del contratto.

Art. 26 - Riservatezza

La Ditta s'impegna a osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. La ditta s'impegna, inoltre, a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione d'idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 "Testo unico sulla protezione dei dati personali".
2. L'aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza del decreto legislativo 196/2003 per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico.
3. L'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività nonché a rendere noti, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
4. Il trattamento dei dati dovrà pertanto avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.
5. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
6. I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il comune di Atzara.

Art. 28 – Norme finali

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

I dati non sono comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza a obblighi di legge e in accoglimento di richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90.

La Cooperativa e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano a osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il Responsabile del Servizio, in qualità di "Titolare del trattamento" dei dati personali, affida al Rappresentante Legale dell'Aggiudicataria la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto del servizio.

Per quanto non indicato nel presente capitolato si rimanda ai bando di gara e alle norme di riferimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è: Dr.ssa Tiziana Amelia Faedda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dr. Alessandro Corona

